



Mercoledì 07/04/2021

## **Patteggiamento ammissibile anche senza pagamento dell'imposta**

A cura di: Avv. Paolo Alliata

Con sentenza n. 11620/2021 della Sez. 3 Penale della Cassazione Ãˆ stato ribadito che, in relazione al delitto di omessa dichiarazione e di indebita compensazione, rispettivamente previsti dagli artt. 5 e 10-quater del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, l&#39;estinzione dei debiti tributari, comprese le sanzioni amministrative e gli interessi, mediante integrale pagamento degli importi dovuti prima dell&#39;apertura del dibattimento, non costituisce presupposto di legittimitÃ del l&#39;applicazione della pena ai sensi dell&#39;art. 13-bis del medesimo d.lgs., in quanto l&#39;art. 13 della stessa normativa configura tale comportamento come causa di non punibilitÃ dei delitti previsti dagli artt. 2, 3, 4, 5, 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, del medesimo decreto, e il patteggiamento non potrebbe certamente riguardare reati non punibili (Ãˆ stato altresÃˆ precisato che l&#39;art. 13-bis d.lgs. n. 74 del 2000, disciplinando la predetta condizione per accedere al rito speciale, fa espressamente salve le ipotesi di non punibilitÃ previste dal citato art. 13 del medesimo d.lgs., cfr. Cass. Sez. 3, n. 48029 del 22/10/2019).

Infatti, proprio in relazione al delitto di omesso versamento dell&#39;lva, l&#39;estinzione dei debiti tributari mediante integrale pagamento, da effettuarsi prima dell&#39;apertura del dibattimento, non costituisce presupposto di legittimitÃ del patteggiamento ai sensi dell&#39;art. 13-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, in quanto l&#39;art. 13, comma 1 configura detto comportamento come causa di non punibilitÃ dei delitti previsti dagli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater del medesimo decreto, e il patteggiamento non potrebbe certamente riguardare reati non punibili (Cass. Sez. 3, n. 38684 del 12/04/2018).

CiÃ² posto, il pagamento del debito tributario, da effettuarsi entro la dichiarazione di apertura del dibattimento (ovvero entro lo stesso termine ultimo previsto per richiedere il rito speciale) - rappresentando, in via radicale e pregiudiziale, causa di non punibilitÃ dei reati ex artt. 10-bis, 10-ter e 10-quater, ed anche dei reati ex art. 4 e 5 stesso decreto - non puÃ² logicamente, allo stesso tempo e per queste stesse ipotesi, fungere anche da presupposto di legittimitÃ di applicazione della pena che, fisiologicamente, non potrebbe certo riguardare reati non punibili.

SicchÃ©, in altri termini, o l&#39;imputato provvede, entro l&#39;apertura del dibattimento, al pagamento del debito a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d&#39;imposta successivo, semprechÃ© il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l&#39;autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell&#39;inizio di qualunque attivitÃ di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, in tal modo ottenendo la declaratoria di assoluzione per non punibilitÃ di uno dei reati di cui agli artt. 4, 5, 10-bis, 10-ter e 10-quater, ovvero non provvede ad alcun pagamento, restando in tal modo logicamente del tutto impregiudicata la possibilitÃ di richiedere ed ottenere l&#39;applicazione della pena per i medesimi reati.

Si amplia pertanto la possibilitÃ di chiudere, quando possibile, con conversione della pena, con misure alternative o con pena sospesa il procedimento penale, che nelle intenzioni del legislatore doveva invece aumentare il deterrente all&#39;evasione.

Ã

Per il testo integrale clicca qui.